

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4532 del 18/08/2026
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' RUBBIANINO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE). DITTA: SOC. AGR. ARMANI DEI F.LLI ALBERTINI. PRATICA: REPPA4588.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4737 del 18/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di*

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*
- la DET-2026-491 del 30.06.2026 *Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione “Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici” e “Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici”;*

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. PG.2015.0878502 del 17/12/2015 con cui il Sig. Armani Ivo, c.f. RMNVIO43P20A850H, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 00548480359, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee assentita con det. n. 008748 del 23/07/2008, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 65;
- ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Rubbianino, su terreno censito al fg. 228, mapp. 87, coordinate UTM-RER x: 620280 y: 945770, di proprietà del concessionario;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 14,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 75.600,00;

PRESO INOLTRE ATTO della domanda acquisita al prot. n. 97860 del 28/05/2026, con cui la Società Agricola Armani dei F.lli Albertini, c.f. 03012520353, ha presentato istanza di subentro nella predetta domanda, motivata da conferimento d'azienda, con contestuale variante non sostanziale volta alla riduzione del volume annuo di concessione richiesto da mc 75.600,00 a mc 67.134,00;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 157 del 17/06/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”;
- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è denominato Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali, cod. 0650ER-DET1-CMSG, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è scarso;

RITENUTO che il concessionario debba mettere in atto le prescrizioni, specificate nell'art. 7 del disciplinare di concessione, relative a:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che in data 23/06/2026 è stata inoltrata la richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. 0112952 del 22/06/2026;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo era già stato acquisito il parere favorevole della provincia di Reggio Emilia (prot. n. 170660 del 11/07/2008);

DATO ATTO

- che con nota n. 0107894 del 12/06/2026, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi finalizzata sia a ottenere la conferma o l'aggiornamento del parere precedentemente rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia, sia ad acquisire il parere da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata espressione entro il termine da parte dei suddetti Enti, equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che l'impresa individuale Armani Ivo:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 14/03/2003 euro 51,65 a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale costituito in data 14/03/2003 da Armani Ivo, può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da conferimento di azienda;

ACCERTATO che la Società Agricola Armani dei F.lli Albertini:

- ha versato euro 366,76 a titolo di canone per l'annualità 2026;
- risulta in credito di un importo pari a 13,69 euro, da destinare a parziale copertura dell'annualità 2027, in quanto il canone dovuto per l'anno 2026, ridefinito sulla base di quanto assentito in variante, è pari a euro 353,07 (di cui euro 244,51 calcolati per n. 8 mesi sulla base del volume pari a mc/a 75.600,00, ed euro 108,56 calcolati per n. 4 mesi sulla base del volume pari a 67.134,00 mc/a);
- ha versato in data 17/08/2026 la somma pari a 274,04 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 14/03/2003, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione cod. pratica REPPA4588, con l'imposizione di prescrizioni limitative dell'impatto del prelievo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Armani dei F.lli Albertini, c.f. 03012520353, il rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica REPPA4588, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 65;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Rubbianino, su terreno censito al fg. 228, mapp. 87, coordinate UTM-RER x: 620280 y: 945770, in uso al concessionario sulla base di dichiarazione di assenso dei proprietari acquisita al prot. n. 97860 del 28/05/2026;

- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 14,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 67.134,00;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/08/2026, registrato al prot. n. 0150412 del 18/08/2026;
 4. di dare atto che l'importo del canone per l'anno 2026 , che va a costituire la base di calcolo per gli aggiornamenti ISTAT successivi, è pari a 325,69 euro ed è calcolato sulla base del volume assentito in concessione, pari a mc/annui 67.134,00;
 5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2026 è pari a euro 353,07, di cui euro 244,51 calcolati per n. 8 mesi sulla base del volume pari a mc/a 75.600,00 (precedentemente assentito), ed euro 108,56 calcolati per n. 4 mesi sulla base del volume pari a 67.134,00 mc/a (assentito nel presente atto);
 6. di dare atto che il concessionario ha versato a titolo di canone per l'annualità 2026 un importo pari a euro 366,76 e che quindi risulta in credito di un importo pari a euro 13,69 euro, da destinare a parziale copertura dell'annualità 2027;
 7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 325,69 euro e che il deposito costituito in data 14/03/2003 è stato mantenuto a favore del soggetto subentrante;

8. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Di Fusco e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Armani dei F.lli Albertini, c.f. 03012520353 (cod. pratica REPPA4588).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 65, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 14,71, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 21 e m 23, tra m 28 e m 30, tra m 45 e m 52, tra m 60 e m 62 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), località Rubbianino, su terreno censito al fg. 228, mapp. 87, coordinate UTM-RER x: 620280 y: 945770, in uso al concessionario sulla base di dichiarazione di assenso dei proprietari acquisita al prot. n. 97860 del 28/05/2026.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali, cod. 0650ER-DET1-CMSG.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione prevalente di prato stabile e foraggio irriguo medicaio. I fondi serviti, di estensione complessivamente pari a 16.13 ettari, sono ubicati nel Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 228, mappali 83-85-86-87-88-107-111-112-293 e nel Comune di Quattro Castella (RE) al foglio 4, mappali 36-56-57-112. L'irrigazione dei terreni avviene mediante l'utilizzo di sistemi d'irrigazione a pioggia.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 14,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 67.134,00.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della

concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua

derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Amministrazione concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e quelle di registrazione, in caso d'uso.
8. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Monitoraggi** – Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza". Gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati.

All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione

2. **Azioni di risparmio della risorsa** – E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.
3. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** – Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.
4. **Prescrizioni su eventuale chiusura del pozzo** – Dovranno essere rispettati i seguenti criteri: il pozzo dismesso deve essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quale cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, attraverso il riempimento della colonna del pozzo con materiale di idonee caratteristiche fisico-meccaniche anche in funzione delle aperture dei filtri e della granulometria del dreno, e idonee caratteristiche chimiche, tali da non contenere sostanze in grado di contaminare le falde. Inoltre, al fine di evitare infiltrazioni inquinanti dalla superficie, la parte superficiale del pozzo dismesso dovrà essere sigillata attraverso la realizzazione di una soletta superficiale di spessore ed area adeguati, da raccordarsi con l'ambiente circostante, previa demolizione della parte fuori terra della cameretta avanpozzo e cementazione della restante parte.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o C.F. identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi

della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 R.R. 41/2001 comma 1 e dall'art. 155 l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.